



Comune di Rimini

Settore Governo del Territorio

indirizzo - 47900 Rimini

tel. 0541 704873 - fax 0541 704811

www.comune.rimini.it

c.f.-p.iva 00304260409

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti della Provincia di
Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it

All'Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it

Alla Federazione Regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia-
Romagna
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it

Al personale del Settore Governo del Territorio

E pc

Assessore alla Mobilità, Programmazione e
gestione del Territorio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art 98 co 2 RUE.

Il secondo comma dell'art 98 Rue contiene alcune prescrizioni comuni applicabili in ordine alla realizzazione di pergolati, gazebo e pergotende, tra cui quella secondo cui *"eventuali barriere e/o recinzioni con materiali continui e compatti, dovranno essere poste ad una distanza di almeno ml. 1,50 dall'ingombro massimo"*.

Rispetto a tale prescrizione si rendono necessari alcuni chiarimenti, tenuto conto della *ratio* sottesa, volta ad impedire il tamponamento laterale e la chiusura degli spazi occupati dalle strutture in oggetto.

Nell'ipotesi in cui pergolati, gazebo e pergotende vengano installati su terrazzi e balconi degli edifici l'espressione "*barriera e/o recinzioni con materiali continui e compatti*" non deve intendersi riferita agli elementi costruttivi necessari di tali porzioni di fabbricato, quali i parapetti di qualsiasi tipo (muratura, ringhiere in metallo, vetro, ecc.).

Ne deriva che in tali casi le medesime strutture di arredo potranno essere realizzate senza il rispetto di alcuna distanza minima dai parapetti stessi, anche con installazione sulla loro sommità oppure in aderenza.

Nel caso vengano in questione delle recinzioni, il suddetto limite della distanza minima da rispettare non trova applicazione in corrispondenza di:

- cancelli apribili realizzati con qualsiasi materiale continuo e compatto;
- recinzioni non continue e compatte, provviste di muretto con altezza non superiore a cm 70.

Del presente chiarimento si provvederà a dare pubblicità sul sito web dell'Ente, chiedendo comunque agli Ordini e Collegi in indirizzo di divulgarlo ai propri iscritti.

IL DIRIGENTE

del Settore Governo del Territorio

Ing Carlo Mario Piacquadio